

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO R.G. n. 7684/2022.

2. Nome del ricorrente: Diocleziano Mattia

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- dell'avviso n. 18095 datato 11 maggio 2022 di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;
- dell'avviso n. 18095 datato 11 maggio 2022 di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze;
- della nota di chiarimenti del M.I. n. 27153 del 14 luglio 2022;
- del Decreto prot. n. 13746 datato 1 agosto 2022 di Decreto di pubblicazione GPS per la provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 suddivise per grado di scuola e relativi allegati;
- dell'Avviso M.I. di *“aperura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112”*, prot. n. 28656 del 1 agosto 2022;
- del decreto prot. 15837 del 16 agosto 2022 pubblicato dall'USP di Lecce;

- del decreto prot. n. 16359 di rinnovazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Lecce del personale docente su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del Personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2024, ai sensi dell'O.M. n. 112/2022, pubblicato in data 25 agosto 2022 e relativi allegati;
- degli atti lesivi degli interessi di parte ricorrente, impugnati come da indice degli atti e dei documenti che si versano nel giudizio;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso e al ricorso per motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228. VIOLAZIONE L'ART. 59, COMMA 4, DEL DECRETO SOSTEGNI BIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E), DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 60 DEL 10 LUGLIO 2020 ISTITUTIVA DELLE GPS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 TER DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI TER". INCOMPETENZA. IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E ARBITRARIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO. ILLEGITTIMITÀ PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24, 35, 51, 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ.

1. L'O.M. n. 112 pubblicata in data 6 maggio 2022 ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione di incarichi del personale docente.

L'atto dell'Amministrazione, disciplinando il solo "aggiornamento" delle graduatorie, ha richiamato in toto l'O.M. n. 60/2020 istitutiva delle GPS e sulla base della quale è stato espletato il riordino di tutte le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato, la quale non imponeva alcuna preclusione per l'inserimento e la stipula di contratti ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo.

Nonostante ciò, all'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 112/2022 si legge che "**Possano altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio** [...]". *Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero [...] ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla*

stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.

La medesima ordinanza di aggiornamento aggiunge una clausola non prevista dalla normativa di riferimento e posta in violazione della stessa che, di fatto, rende l'inserimento nelle graduatorie meramente cartolare e impedisce a tutti gli insegnanti abilitati o specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di poter ambire a stipulare un contratto seppur a tempo determinato.

Eppure, nella disciplina di riferimento, ossia nell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze nonché nella relativa normativa, non si riporta tale preclusione ed è previsto l'inserimento nelle graduatorie, seppur con riserva, anche agli insegnanti con titolo estero in attesa di riconoscimento, consentendo loro di stipulare contratti in via prioritaria rispetto alla seconda fascia delle G.I.

II. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. IRRAGIOVENVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ARBITRARIETÀ DEGLI ATTI DELLA P.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. CONTRADDITTORIETÀ TRA GLI ATTI DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nel caso di specie è lesa il legittimo affidamento di parte ricorrente che, una volta conseguito il titolo estero ed inoltrata la domanda di riconoscimento al Ministero competente, ambiva a poter essere collocata in I fascia GPS con la possibilità di stipulare contratti, così come accaduto per tutti i suoi colleghi sino all'anno scolastico 2021/2022.

Non essendo intervenuta alcuna modifica legislativa sul punto, parte ricorrente vantava il legittimo affidamento di poter spendere il proprio titolo “con riserva” nelle more della definizione del procedimento di riconoscimento dello stesso. Come noto, difatti, il legislatore ha sempre consentito ai docenti la possibilità di lavorare seppur in attesa di conseguimento del titolo al fine di salvaguardare le singole posizioni soggettive nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2013/55/UE E DEL D.LGS 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DEGLI ATTI DELLA P.A - INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 26, 45 E 49 T.F.U.E. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROCOMUNITARIA.

Gli atti impugnati sono censurabili sotto il profilo della violazione di legge ed in particolare delle norme che regolano il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati aderenti all'Unione Europea.

Nel caso che ci occupa, difatti, si attua una palese discriminazione nei confronti di parte ricorrente sulla cui posizione in graduatoria viene posta una “riserva” amministrativa che, diversamente da

quanto accaduto sino all'a.s. 2021/2022 e in violazione della stessa *ratio* dell'istituto della "riserva", fa sì che la presenza in GPS sia meramente cartolare. La riserva gravante sul riconoscimento del titolo, inoltre, attua una palese disparità di trattamento tra possessori di titoli italiani e titoli esteri, in palese violazione della normativa comunitaria.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2013/55/UE E DEL D. LGS 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DEGLI ATTI DELLA P.A. - INGIUSTIZIA MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DELLA P.A. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA.

Gli atti impugnati, volti a precludere a parte ricorrente di stipulare qualsivoglia contratto di lavoro, viola i principi dettati dalle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE tramite un'interpretazione errata e discriminatoria; un'interpretazione che viola i più comuni canoni della ragionevolezza e della logica ponendosi, inoltre, in contrasto con le finalità della disciplina comunitaria, rappresentate dalla piena attuazione della libera circolazione delle persone e dal diritto al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti in ambito UE, di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 26, 45 e 49 T.F.U.E.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 26, 45 E 49 T.F.U.E.

Sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 4, 5, 6, 26, 45 e 49 T.F.U.E. e della inosservanza delle intenzioni del legislatore comunitario valga quanto segue.

Il principio che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali nel territorio dell'UE prevede che il titolare della qualifica che è abilitato a svolgere una determinata attività in uno Stato membro, **possa esercitare la stessa attività in tutto il territorio dell'UE, senza doversi nuovamente abilitare.**

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

È illegittima la previsione a mezzo del quale si escludono tutti coloro non presentano domanda di scelta delle sedi on-line, per la I fascia delle GPS per le classi per cui è causa, senza consentire che i docenti possano optare di avanzare domanda con altri mezzi.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nelle GPS per la provincia di Lecce valevoli per il biennio 2022/2023 – 2023/2024, pubblicate con Decreto prot. n. 13746 datato 1 agosto 2022 e successive rettifiche.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7684/2022) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza bis del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 12993/2022;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in allegato.